



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;

VISTA la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;

VISTA la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;

VISTA la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo Addendum stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

VISTA la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

AP

VISTO il decreto direttoriale del 13 luglio 2017 che prescrive a carico degli Organismi di ispezione titolari di abilitazione, con scadenza nelle annualità successive al 2017, l'obbligo dell'invio della documentazione, in conformità alla direttiva del Ministero delle attività produttiva 11 marzo 2002, implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14 e relativi allegati entro il 30 giugno 2018;

VISTO il decreto direttoriale a favore dell'Organismo di ispezione ISIEI s.a.s. di Calderone Marco & C. titolare di abilitazione scaduta nell'anno 2020 che ha attivato l'iter di accreditamento per l'effettuazione delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 "tipo A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 175310 del 28 luglio 2020, la comunicazione di Accredia del 28 luglio 2020, di rispondenza dell'Organismo di ispezione ISIEI s.a.s. di Calderone Marco & C., con abilitazione scaduta nell'anno 2020, ai requisiti previsti nel d.P.R. n. 462/2001 citato come declinati nella Direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002;

RITENUTO opportuno, nelle more del completamento degli adempimenti funzionali all'accREDITAMENTO, garantire l'operatività dell'Organismo indicato nell'Allegato 1.

DECRETA

Articolo 1

1. L'Organismo di ispezione **ISIEI s.a.s. di Calderone Marco & C.** con scadenza dell'abilitazione nell'anno 2020, indicato nell'Allegato 1, come parte integrante del presente decreto, autorizzato a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, è abilitato ad operare in regime di proroga dalla data del presente decreto alla data del 28 febbraio 2022.

Articolo 2

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca della proroga secondo quanto stabilito dalla direttiva 11 marzo 2002.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione della proroga per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca della proroga, secondo quanto stabilito dalla direttiva 11 marzo 2002.

Articolo 3

1. Qualsiasi variazione nello stato di diritto dell'Organismo di ispezione, rilevante ai fini del mantenimento del provvedimento di proroga, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e/o di fatto dell'Organismo di ispezione, rilevante ai fini del mantenimento del provvedimento di proroga, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

Articolo 4

1. Il presente Decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

Roma, lì

Per il Direttore Generale
IL DIRIGENTE CON DELEGA DI FIRMA
Massimo Greco

ALLEGATO 1 - Articolo 1, comma1 -

ISIEI s.a.s. di Calderone Marco & C.

Sede legale: Via Pietro Zorutti, 38/34 – 33044 Manzano (UD)

Sede operativa: Via Longarone, 56/B – 33100 Udine (UD)

Aree di Abilitazione: 1-2-3-4